

Deliberazione Giunta Comunale n. 101 del 24 aprile 2002

REGOLAMENTO RECANTE NORME SULLE ATTRIBUZIONI DELL'AVVOCATURA COMUNALE IN APPLICAZIONE DELLE PREROGATIVE PREVISTE DALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per il funzionamento dell'Ufficio Legale del Comune di Narni, e delle connesse attività forensi svolte dal Funzionario responsabile, in qualità di Avvocato dell'Ente, in materia giudiziale e stragiudiziale.

Articolo 2

Riferimenti normativi.

Il presente regolamento tende a disciplinare la materia, indicata nel precedente articolo, nel pieno rispetto delle prerogative, riconosciute dalla vigente normativa sull'Ordinamento Forense, alla figura professionale dell'Avvocato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione in quanto compatibili al ruolo e alla funzione di Avvocato delle amministrazioni comunali, le norme recate dalla normativa contenuta nella Legge Professionale Forense, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 convertito con modifiche nella L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, e da ogni altra disposizione attinente al relativo Ordinamento.

Articolo 3

Autonomia funzionale dell'Ufficio Legale.

In applicazione dei principi dell'Ordinamento forense, il responsabile dell'Ufficio Legale, in qualità di Avvocato dell'Ente, gode di assoluta autonomia, libertà e discrezionalità di giudizio in merito alle scelte delle linee di azione e di difesa, in sede processuale ed extraprocessuale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Narni, senza vincolo di subordinazione gerarchica rispetto ad altro Organo o Ufficio.

Articolo 4

Rapporti con il Sindaco.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale, risponde del proprio operato nei confronti del Sindaco, al quale competente la funzione generale di sovrintendenza al funzionamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Ufficio riferisce periodicamente del proprio operato e dello stato dell'attività contenziosa al Sindaco, al quale segnala prontamente le possibili eventuali carenze normative, amministrative e le problematiche che emergono nel corso dell'attività dallo stesso svolta.

Articolo 5

Autonomia dell'Ufficio Legale.

L'Ufficio Legale possiede autonomia organizzativa e funzionale rispetto ad ogni altro Organo o Ufficio dell'Amministrazione Comunale. Esso, inoltre, è svincolato da ogni forma di

subordinazione gerarchica, amministrativa o di servizio nei confronti di qualsiasi altro organo dell'amministrazione comunale. A tal fine, detto Ufficio è collocato al di fuori della struttura organizzativa dell'apparato comunale e posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

Articolo 6

Rapporti con gli altri Uffici.

Nelle materie di propria competenza, l'Ufficio Legale corrisponde direttamente con gli organismi della struttura comunale richiedendo, se del caso, tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni in materia giudiziale e stragiudiziale.

Articolo 7

Competenze esclusive dell'Ufficio Legale.

All'Ufficio Legale è attribuita la competenza esclusiva e specifica per la trattazione di cause, di affari contenziosi e di questioni potenzialmente in grado di ingenerare controversie, nell'ambito delle attività e dei servizi curati dal Comune.

Sono esclusi dalle attribuzioni dell'Ufficio Legale, la trattazione di procedimenti e la formazione di atti o contratti, il cui compimento importi l'assegnazioni di funzioni meramente amministrative.

Articolo 8

Attribuzioni particolari del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Legale in materia stragiudiziale.

In base alle competenze generali, di cui al precedente articolo, sono attribuite all'Ufficio Legale le seguenti funzioni stragiudiziali:

- a) tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune mediante la redazione di atti di intimazione o diffida;
- b) consultazioni legali richieste dagli Organi o Uffici, quando si tratti di promuovere o abbandonare giudizi;
- c) esame di atti formati dai vari Organi e Uffici comunali, su questioni giuridiche che possano ingenerare contenzioso, finalizzata alla formulazione di una parere legale;
- d) predisposizione di transazioni;
- e) formulazione di pareri su atti di transazione redatti dall'Amministrazione;
- f) pareri su provvedimenti intorno a reclami, diffide o questioni mosse amministrativamente che possano dar luogo a contenzioso in sede giudiziaria;
- g) pareri contenenti l'individuazione delle possibili soluzioni di contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

Articolo 9

Rappresentanza processuale dell'Ente.

Spetta al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Legale, nella qualità di Avvocato dell'Ente la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione comunale, in giudizi di primo grado o di appello, riguardanti liti attive o passive, pendenti dinanzi ai vari Organi Giudiziari, in

base a procura o altro atto all'uopo idoneo alla attribuzione del mandato difensivo, rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Per le controversie pendenti dinanzi alle Giurisdizioni superiori, il mandato difensivo viene attribuito dal Sindaco ad un Legale esterno, abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione.

Articolo 10

Doveri del Responsabile dell'Ufficio Legale.

Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Legale, nella esclusiva attribuzione di Avvocato dell'Ente, deve adempiere al proprio ministero con dignità e con decoro che conviene alla funzione che è chiamato ad esercitare, in base alle norme dell'Ordinamento professionale Forense.

Nell'espletamento delle proprie mansioni, il Responsabile dell'Ufficio Legale è totalmente equiparato alla figura libero-professionale dell'Avvocato, fatta eccezione per ciò che attiene al rapporto di servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione, disciplinato dalle norme e dai contratti collettivi sul pubblico impiego negli Enti locali, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta all'Ordinamento professionale forense.

Articolo 11

Deontologia professionale.

Ferma restando la piena indipendenza riconosciuta dalla normativa sugli Enti locali e sull'Ordinamento forense, nei limiti dei relativi ambiti di autonomia, il Responsabile dell'Ufficio Legale, in qualità di Avvocato del Comune e nell'espletamento della funzione pubblica connessa alla relativa mansione, è tenuto al rispetto dei canoni deontologici approvati dal relativo Organo di governo professionale segnatamente a quanto attiene ai doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza, indipendenza e quanto altro previsto.